



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 206 del 03/05/2023

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA GASPAROTTO CONSISTENTE NELLA GESTIONE DI UNA PERDITA OCCULTA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 in data 31/3/2023 di nomina del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 15/12/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2023;

ATTESO che

- il gestore del Centro Polivalente di Via Gasparotto, ha segnalato – con nota allegata registrata al prot.8940 del 27/4/2023 – il rinvenimento di una perdita occulta riscontrata, dopo varie verifiche e ricerche, nella pavimentazione del corridoio;
- la situazione evidenziata conduce ad ipotizzare la marcescenza delle tubazioni anche se è impossibile quantificarne l'entità fino all'avvenuta demolizione del massetto e quindi fino alla possibilità di effettuare una verifica visiva diretta;
- le operazioni di ricerca e verifica sono state condotte dal manutentore idraulico del centro polivalente nominato dal gestore – ditta TD Impianti di Torretta Dario di Vedano Olona - alla quale si ritiene opportuno far proseguire le operazioni di demolizione del massetto di pavimentazione, rinvenimento e verifica dello stato delle tubazioni e sostituzione delle stesse nelle parti ammalorate;
- l'intervento è di natura straordinaria quindi a carico di questo Ente proprietario dell'immobile;
- ad oggi non è possibile stimare l'importo dell'intervento - che si ritiene comunque non superiore ad € 5.000,00 – e pertanto si ipotizza un budget iniziale di € 3.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed Iva dando atto che lo stesso sarà definito a

consuntivo applicando i prezzi dell'ultimo listino della CCIAA di Milano con un ribasso minimo del 10%;

- l'intervento è gestibile in sicurezza in quanto l'area d'intervento si può chiudere all'utenza senza arrecare particolari disagi alla stessa e gli operatori avrebbero accesso esclusivo diretto dall'esterno, pertanto si ritiene che non sussistano rischi d'interferenza tali da dover richiedere la redazione del DUVRI;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono decreti relativi alla tipologia di intervento in argomento;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e come da attestazione del RUP allegata alla presente;

CONSIDERATO che l'affidamento

- riveste carattere d'urgenza ed improrogabilità per garantire l'utilizzo delle docce del centro polivalente oltre che ad evitare inutili consumi di acqua ed i danni alla struttura per l'umidità;
- avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il lavoro viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- che l'importo relativo all'acquisizione dell'intervento in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs.

56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia di lavoro oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

CONSIDERATO che la ditta TD Impianti di Torretta Dario, con sede in Via Fondo Campagna, 7/E a VEDANO OLONA, Codice fiscale TRRDRA82L15L319Z, risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta TD Impianti di Torretta Dario – in quanto ditta manutentrice nominata dal gestore del Centro polivalente di Via Gasparotto – l'intervento urgente di manutenzione straordinaria consistente nella ricerca delle parti di tubazioni ammalorate nella pavimentazione del corridoio est del centro polivalente di Via Gasparotto e quindi della sostituzione delle tubazioni stesse e delle opere complementari per un importo sommariamente ipotizzato in € 3.000,00 inclusi oneri della sicurezza e IVA, da quantificare a consuntivo mediante applicazione dei prezzi di cui all'ultimo listino CCIAA di Milano al netto di uno sconto minimo del 10%;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dichiarati dall'affidatario dei lavori;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio e che stato acquisito il seguente codice CIG **Z973AFA064** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'intervento di demolizione del massetto di pavimentazione, rinvenimento e verifica dello stato delle tubazioni e sostituzione delle stesse nelle parti ammalorate presso il centro polivalente di Via Gasparotto dove è stata riscontrata una perdita occulta;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI il bilancio di previsione 2023 ed il PEG 2023;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta TD Impianti di Torretta Dario, con sede in VIA Fondo Campagna, 7/E a VEDANO OLONA, Codice fiscale TRRDRA82L15L319Z, l'intervento di gestione di una perdita occulta presso il centro polivalente di Via Gasparotto consistente nella demolizione della pavimentazione del corridoio est al piano seminterrato, nel rinvenimento delle tubazioni dell'acqua e quindi della verifica delle stesse e della sostituzione delle parti ammalorate, per un importo sommariamente stimato di € 3.000,00 inclusi oneri della sicurezza e IVA, da quantificare a consuntivo previa presentazione di giustificativi di spesa applicando i prezzi di cui all'ultimo listino CCIAA di Milano al netto di uno sconto minimo del 10%;
2. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo dell'intervento;
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
4. **IMPEGNARE** la spesa di € 3.000,00 al cap. 933/1 del bilancio di previsione 2023 come indicato nella scheda contabile allegata dando atto che l'importo è suscettibile di variazione in considerazione dell'impossibilità di definire l'entità dell'intervento prima della demolizione del massetto.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**